



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE OPERATIVA**

via Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma) [so.cpcivitavecchia@mit.gov.it](mailto:so.cpcivitavecchia@mit.gov.it)  
[www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA n. 764/2018**

**SPETTACOLO PIROTECNICO**

<b>Località: Ladispoli</b>	<b>Data: 06 Ottobre 2018</b>
<b>Organizzatore: la Gica giochi S.r.l.</b>	

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** l'istanza in data 12 Settembre 2018, con la quale la società Gica giochi s.r.l. con sede in via dei Crispolti 61 (RM), ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare uno spettacolo pirotecnico il giorno 06.10.2018 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 nel Comune di Ladispoli, presso la spiaggia libera antistante lungomare Regina Elena n 45;
- VISTA** la documentazione tecnica allegata comprensiva della licenza all'esercizio del mestiere del pirotecnico rilasciata in data 10.12.1984 dal Prefetto della Provincia di Roma in favore del Sig. Marcello Raffaele incaricato dell'innesco degli ordigni pirotecnici per lo spettacolo di cui sopra, e di copia della polizza di assicurazione con scadenza in data 30/06/2019;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**RENDE NOTO**

Che la Società Gica giochi s.r.l. citata in premessa svolgerà uno spettacolo pirotecnico, il giorno 06.10.2018, dalle ore 20.00 alle ore 21.00, nel Comune di Ladispoli, presso la spiaggia libera antistante lungomare Regina Elena.

# ORDINA

## Art.1 - Interdizione dell'area

Dalle ore 20:00 alle ore 21:00 del giorno 06 ottobre 2018, per un raggio di 200 MT dal punto di accensione dei fuochi pirotecnici, è **vietato**:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque tipo di unità;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) volgere attività di pesca di qualunque natura.

## Art.1 - Efficacia dell'ordinanza

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo comporta l'automatica inefficacia del presente provvedimento, ferma restando la facoltà della Capitaneria di Porto di Civitavecchia di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche solo vie brevi, in caso di urgenza, con successivo inoltro di un provvedimento formale motivato.

La presente ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere

## Art.2 - Deroghe

Il precedente art.1 non si applica:

- alle unità del comitato organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti allo spettacolo;
- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all'interno dell'area, devono assicurare la possibilità di un idoneo collegamento telefonico con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia (tel.1530 in caso di emergenza) o via VHF canale 16.

## Art.3 - Condotta delle unità in prossimità dell'area interdetta

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni dell'area interdetta dovranno procedere a velocità ridotta prestando particolare attenzione alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

#### **Art.4 - Disposizioni finali e sanzioni**

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art.53 del D.L.vo 18/07/2005, n°171, se alla condotta di un'unità da diporto, a norma dell'art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).

Civitavecchia,



IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Vincenzo LEONE